



COMUNE DI MULAZZANO
Provincia di Lodi

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI
E PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE***

Approvato con atto C.C. n. 33 del 19.11.2013

Modificato con atto C.C. n. 39 del 14.11.2017

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

ART. 2 –ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

ART. 3 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

ART. 5 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

ART. 7 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

ART. 8 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

ART. 9 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 10 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

ART. 11 - SANZIONI

ART. 12 - TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.

ART. 13 - RECUPERO CREDITI

ART. 14 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 15 - RIMBORSI

ART. 16 – INTERESSI

ART. 17 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 18 - DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 19 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

ART. 20 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO IV – ATTIVITA’ CONTENZIOSA

ART. 21 - TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 22 – DIRITTO D’INTERPELLO

ART. 23 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 25 - COMPETENZA

ART. 26 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ART. 28 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 29 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

ART. 30 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 31 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ART. 32 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 33 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE

ART.35 - RINVIO DINAMICO

ART.36 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono disciplinate le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Con il presente Regolamento, il Comune introduce, altresì, nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie previsto dal D. Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, e dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.
4. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente Regolamento e quella di Regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

ART. 2 –ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina, con apposita deliberazione dell'organo competente, aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.
2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L' accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuati mediante:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30 – 31 – 32 – 34 del D. Lgs. 267/2000;

- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lettera e, del D. Lgs. 262/2000, i cui soci privati siano scelti tra soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- affidamento agli agenti per la riscossione di cui al D.L. 30/09/2005 n. 203;
- affidamento mediante concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

3. La forma della gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza e le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono tenere conto dell'apposita relazione del Responsabile del Servizio Finanziario contenente il piano economico riferito ad ogni singola entrata con l'indicazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. A tale proposito si richiama l'articolo 36 della Legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), con oggetto: "Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali", che testualmente recita: *1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di Regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.*

4. La forma di gestione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere c) – e) del predetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In caso di fondati elementi di opportunità ed economicità e in via del tutto sperimentale, la forma di gestione può essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

5. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52 – comma 5 – del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinenti al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento. Il funzionario responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
- d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale, rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

ART. 5 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.
2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto incaricato del servizio verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata, ovvero il soggetto incaricato del servizio, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente secondo quanto previsto nell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'Ufficio preposto delle aliquote, delle tariffe, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Per la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria sarà cura del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio, indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.Nell'atto devono chiaramente essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. La comunicazione al destinatario dell'atto di accertamento deve essere effettuata o tramite notificazione a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ART. 9 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 07.08.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. Il funzionario responsabile, ovvero il soggetto incaricato del servizio, può emettere motivato provvedimento di sospensione dei termini dell'avviso di accertamento o di liquidazione.
2. Il provvedimento di sospensione interrompe sia i termini del pagamento sia quelli per proporre ricorso avverso l'atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 11 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate da apposito Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, nel quale sono individuati i criteri da seguire nell'attività di controllo.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario, ovvero il soggetto incaricato del servizio, non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie ma unicamente all'accertamento del maggior tributo dovuto.

ART. 12 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

ART. 13 - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

a) entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all'invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell'erogazione del servizio al debitore inadempiente;

b) qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art. 14. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

ART. 14 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b), comma 5, dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario, ovvero il soggetto incaricato del servizio, dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. Salvo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3. del D. Lgs. 472/1997, è esclusa la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento qualora il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, abbia dato inizio alla riscossione coattiva del tributo. Ai fini di tale disposizione, la riscossione coattiva a mezzo procedura di cui al R.D. 639/1910 si considera iniziata al momento della ricezione da parte del contribuente dell'ingiunzione di pagamento.

ART. 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 16 - INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 17 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun anno, l'importo previsto negli appositi regolamenti.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

ART. 18 - DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE *(modificato con atto C.C. n. 39 del 14.11.2017)*

- 1. Nelle ipotesi di obiettiva difficoltà in cui versa la singola impresa e/o persona fisica può essere concessa, dal responsabile della risorsa di entrata, la rateizzazione delle somme dovute derivanti da avvisi bonari, solleciti od avvisi di accertamento, secondo un piano rateale disposto dall'ufficio.**

2. Al fine della concessione di cui al punto 1) necessita che il soggetto debitore, prima della scadenza del pagamento dovuto, presenti istanza di dilazione e che lo stesso non sia in stato di morosità relativo a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale annuo.

5. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate derivanti dal rapporto dell'entità della somma dovuta, parametrata al requisito di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, acquisita dall'ufficio competente mediante idonee informazioni. Costituiscono dati di riferimento il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- **Anziani con più di 65 anni titolari di pensione sociale;**
- **Disoccupato o inoccupato iscritto al centro per l'impiego;**
- **Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;**
- **Soggetto in cura presso comunità terapeutica;**
- **Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;**
- **Momento di congiuntura economica negativa per la società e/o l'impresa;**
- **Altra condizione di comprovato disagio socio-economico personale o familiare (stato di salute propria o dei propri familiari, ecc.).**

6. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio. Lo stesso verifica la veridicità delle autodichiarazioni indicate nell'istanza.

7. La prima rata relativa a dilazioni di pagamento relative a tributi/imposte dovute a seguito di avviso bonario, solleciti od avvisi di accertamento avrà scadenza coincidente con quella stabilita per il versamento in unica soluzione.

8. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateazione e l'importo intero, non ancora pagato, è immediatamente riscuotibile da parte dell'Ente in un'unica soluzione.

9. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'intero importo totale delle somme dovute per tutto il periodo di rateizzazione.

ART. 19 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, così come modificati dal D.L. n. 247/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita ad importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative.

ART. 20 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta (ovvero raccomandata A.R.).

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA

ART. 21 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto Comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso

tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. In caso di contenzioso il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il responsabile del tributo.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 22 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

2. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse.

Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui sopra, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 2 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

5. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi del comma 2 del presente articolo, è nullo.

ART. 23 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Il funzionario responsabile del tributo o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie di cui all'art. 52, comma 5 lettera b), del D. Lgs. 446/1997 possono procedere:

a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'Ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo. In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza favorevole al Comune passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare il provvedimento, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

5. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile e, comunque, in assenza di pronunce giurisdizionali di qualsiasi grado, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errori di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva sul medesimo presupposto;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.

6. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.

7. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo per mancata impugnazione non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.

8. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'Ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

9. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

10. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed oggettivi.

3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso in sede giurisdizionale, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

ART. 25 - COMPETENZA

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

ART. 26 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire od a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 28 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all' art. 27 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata, a mezzo pec o con deposito all'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° da quello della ricezione dell'istanza di definizione da parte dell'Ufficio competente.

ART. 29 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

ART. 30 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 31 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale, così come previsto dal presente Regolamento.

2. Competente all'esame ed all'accoglimento o al rigetto dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento, che si esprime in ogni caso con provvedimento motivato. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applica un interesse moratorio calcolato su base mensile e ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi nullo di diritto.

4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi legali dovuti.

ART. 32 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 33 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto nei casi stabiliti dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dall'Ufficio competente, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e

non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 – ENRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.35 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.